



Solvency

■ Si segnala che IVASS:

- il 7 febbraio ha emanato il Regolamento n. 34, a seguito della pubblica consultazione relativa al documento n. 3/2016, concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione;
- ha emanato, in data 7 febbraio, il Regolamento n. 35, a seguito della pubblica consultazione relativa al documento n. 17/2015, concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016;
- lo scorso 13 febbraio (con aggiornamento in data 27 febbraio), ha pubblicato alcuni "Chiarimenti applicativi" sul Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, relativo alla trasmissione all'Autorità di Vigilanza delle informazioni relative agli attivi a copertura delle riserve tecniche;
- il 14 febbraio, ha pubblicato un "Chiarimento applicativo" sul Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche nel regime Solvency II;
- ha emanato, in data 28 febbraio, il Regolamento n. 36, a seguito della pubblica consultazione del documento n. 12/2016, recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

- Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II).